

6.000.000.- (così ridotto in sede di precisazione delle conclusioni), o diversa di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria dall'evento al saldo.

Con vittoria di spese ed onorari.

del procuratore della convenuta :

contrariis rejectis

1. rigettare la domanda attorea per quanto giuridicamente non fondata sia in punto an che in punto quantum debeatur ;
2. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dd.18/09/1991, ritualmente notificato in data 26/09/1991, F. [REDACTED] N. [REDACTED] conveniva in giudizio la società cooperativa S. [REDACTED] esponendo che il giorno 07/12/1989 esso attore si trovava presso i campi di ghiaccio presso il Centro sportivo Sporting Bozen sulla strada che da Bolzano conduce verso Sarentino, per assistere ad una partita di brumball, quando verso le ore 22.15 veniva colpito violentemente al capo da un dischetto da Hockey proveniente dai vicini campi sui quali si stava disputando una partita e distanti una quindicina di metri circa dal luogo in cui si trovava l'attore ; che in seguito al colpo all'attore derivava una contusione cranica con ferita con prognosi di cinque giorni.

Ciò esposto chiedeva la condanna della società convenuta al ristoro dei danni patiti in conseguenza dell'evento che quantificava in complessive Lire 7.950.000.-.

Costituitasi ritualmente in giudizio, la società cooperativa a r. l. S. [REDACTED] B. [REDACTED] contestava recisamente l'assunto attoreo sia in ordine

M. [REDACTED]

all'an che al quantum debeatur, affermando l'inesistenza di nesso causale tra la gestione degli impianti sportivi da parte di essa convenuta ed il danno lamentato dall'attore, da attribuirsi in via esclusiva alla disattenzione dell'attore.

Concludeva quindi per la reiezione delle domande avversarie.

La causa veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali offerte dalle parti e con l'espletamento d'ufficio di consulenza medico legale sulla persona dell'attore.

Conclusa la fase istruttoria le parti precisavano le conclusioni, sulle quali la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 1998.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le risultanze di causa hanno dimostrato la fondatezza delle pretese attoree.

Risulta, infatti, dalle testimonianze assunte in sede istruttoria che in data 07/12/1989 l'attore N. [REDACTED] F. [REDACTED] si trovava nella tribuna sita di fronte all'entrata al campo di ghiaccio per assistere ad una partita di brumball presso il campo sportivo Sporting, quando fu colpito al capo da un dischetto da hockey proveniente dal campo attiguo ove si stava disputando una partita di hockey.

Non è contestato che gli impianti sportivi, ossia il campo di brumball e il campo di hockey in questione, siano di proprietà della convenuta S. [REDACTED] B. [REDACTED] e che siano dalla stessa gestiti : ne consegue che la convenuta, avendo un potere effettivo su di essi , è tenuta ad accertarsi che la cosa, per il dinamismo ad essa connaturale o per

l'intervento di fattori esterni, non versati in una condizione tale da arrecare pregiudizio ai terzi.

Quale custode degli impianti sportivi, quindi, alla convenuta incombe indubbiamente l'onere di adottare tutte le cautele idonee ad evitare che dagli stessi possa derivare un danno a terzi.

Ai sensi dell'art. 2051 c.c. vige infatti a carico della convenuta la presunzione di colpa iuris tantum, vincibile solo attraverso la dimostrazione positiva del fatto fortuito, ossia del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

Nella fattispecie è dimostrato che la rete di delimitazione tra i due campi di ghiaccio all'epoca dei fatti era inferiore ai cinque metri (teste Zocca Alessandro, Spoto Rosalia, Bariso Sonia) e comunque tale da consentire al dischetto proveniente dal campo attiguo di oltrepassarla e di colpire l'attore.

Appare pertanto fornita la prova incumbente all'attore della sussistenza del nesso causale ovvero di una relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, necessaria per la configurabilità della responsabilità del custode.

Né la testimonianza di Fliri Hildegard che dichiara che la rete di protezione era alta più di sei metri può invalidare tutte le altre dichiarazioni testimoniali concordanti e precise nel riferire che la rete al momento del sinistro era di altezza inferiore ai cinque metri e che è stata alzata a distanza di qualche giorno dall'incidente ; in ogni caso l'altezza della rete neppure appare determinante, avendo comunque

Mortu

consentito il passaggio del dischetto da un campo all'altro.

Neppure è stata fornita da parte convenuta prova del fortuito idonea a vincere detta presunzione di legge.

Da quanto sin qui esposto discende che sussiste la presunzione di colpa della società convenuta in quanto custode degli impianti sportivi dalla stessa gestiti, ex art. 2051 c.c., per i danni eventualmente patiti dagli spettatori o da qualsiasi frequentatore dell'impianto, avendo la effettiva disponibilità e padronanza della cosa.

Anche a voler inquadrare la fattispecie per cui è causa nella più ampia previsione della norma di cui all'art. 2043 c.c., la prova positiva del fatto generatore del danno ingiusto e del nesso causale tra la condotta colposa ed il verificarsi dell'evento pregiudizievole è stata ampiamente fornita sulla base delle emergenze istruttorie.

Tale dimostrazione appare, infatti, risultare in modo chiaro dalle testimonianze raccolte nel corso del giudizio che hanno tutte confermato la inadeguatezza della rete di delimitazione tra i due campi di ghiaccio.

Accertata quindi la responsabilità della convenuta per l'incidente occorso all'attore, la domanda attorea va esaminata sotto il profilo del quantum.

Dalla relazione peritale del consulente tecnico d'ufficio dott. A. Zammarchi risulta che N. [REDACTED] F. [REDACTED] nelle circostanze dedotte in causa ha riportato una contusione cranica con ferita lacero - contusa al cuoio capelluto che ha comportato un periodo di invalidità temporanea totale di dieci giorni ed un periodo di invalidità temporanea parziale di

altri dieci giorni ; come conseguenze permanenti ne è conseguita un'invalidità permanente del 1%- 2% quale danno biologico ; quali elementi per la valutazione del danno extra patrimoniale, il consulente tecnico d'ufficio ha indicato algie intese per cinque giorni circa.

Tale valutazione appare, quanto alla indicazione della invalidità temporanea, in linea con le certificazioni mediche agli atti e, quanto all'invalidità permanente, in considerazione della dolorosità soggettiva delle lesioni riportate, congrua e sufficientemente motivata.

Trattandosi di danno di natura puramente biologico, senza incidenza alcuna sulla capacità di guadagno del soggetto, il risarcimento del danno va calcolato sulla base del triplo della pensione sociale all'epoca del sinistro.

Nella valutazione del danno biologico - inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, indipendentemente cioè dalle ripercussioni che essa può comportare sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto - seppure l'unico criterio utilizzabile è quello equitativo, non sussistendo elementi sicuri ed attendibili per la determinazione del valore biologico dell'uomo, nell'ambito di esso è tuttavia possibile tener conto della disciplina di cui all'art.4 della legge n. 39 del 1977 (in materia di assicurazione della responsabilità per la circolazione di veicoli e natanti) la quale offre una seria base di calcolo ai fini della determinazione del cosiddetto valore economico convenzionale dell'uomo nella parte in cui stabilisce che il limite minimo invalicabile costituito da un reddito " comunque non inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione

sociale" (Cass civ sez. III, 16/01/1985.n. 102)

Pertanto spettano, sulla base dei criteri indicati, a N. [REDACTED] F. [REDACTED]
Lire 296.187.- a titolo di indennità per invalidità temporanea totale,
Lire 148.092.- a titolo di indennità per invalidità temporanea parziale e
Lire 2.727.727.- per invalidità permanente.

Sugli importi così determinati spettano rivalutazione - in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati del Comune di Bolzano - ed interessi al tasso del 5% - ritenendo quanto alla rivalutazione monetaria riconosciuta sulle somme dovute, che l'obbligazione risarcitoria ha natura di debito di valore e la maggiorazione della somma liquidata al fine di adeguarla al deprezzamento della moneta nel tempo intercorrente tra il fatto lesivo e la pronuncia costituisce soltanto la diversa espressione in termini monetari del danno lamentato sin dall'inizio e non attribuisce un danno maggiore o diverso e, quanto al riconoscimento degli interessi nella misura del 5% annuo, che, calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, possano garantire il ristoro del danno conseguente al ritardato pagamento e quindi del ritardato godimento della somma di denaro dovuta senza con ciò riconoscere più di quanto il creditore avrebbe ottenuto se l'obbligazione fosse stata adempiuta tempestivamente ; ciò in ossequio al principio sancito dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza 17/02/1995, n. 1712.

Interessi e rivalutazione decorrono dal giorno del sinistro secondo i criteri sopra esposti, fino alla data del presente provvedimento.



A titolo di danno morale possono liquidarsi Lire 1.800.000.- attuali in considerazione delle sofferenze psichiche e fisiche subite dall'attore.

Su tale importo spettano quindi solo gli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo.

In base al criterio della soccombenza le spese del giudizio vanno poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa,

condanna

S [REDACTED] B [REDACTED] SOC. COOP. a r. l. in persona del suo legale rappresentante al pagamento in favore di N [REDACTED] F [REDACTED] dell'importo di Lire 3.172.006.- oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria in base ai criteri e con le decorrenze indicati in motivazione, nonché Lire 1.800.000.- a titolo di danno morale con gli interessi legali dalla data del sinistro (7/12/1989) al saldo effettivo ;

condanna

S [REDACTED] B [REDACTED] SOC. COOP. a r. l. in persona del suo legale rappresentante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive Lire 5.665.000.- di cui Lire 3.450.000.- per onorari d'avvocato, Lire 1.200.000.- per diritti di procuratore, Lire 550.000.- per spese, oltre a Lire 465.000.- per spese generali corrispondenti al 10% su diritti ed onorari, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Bolzano, il 25 settembre 1998

Il Giudice estensore

Isabelle Uberti

Il Presidente

Roberto [REDACTED]

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
DER LEITENDE KANZLEIBEARBEITER
Dra. Lucia ROMEO
Lucia

Depositato in Cancelleria, oggi
inder Kanzlei hinterlegt am
13 OTT. 1998

IL CANCELLIERE
DER KANZLEILEITER

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
DER LEITENDE KANZLEIBEARBEITER
Dra. Lucia ROMEO
Lucia

Rinasc
del...
L. 9/10/98



DATA REG. 2 NOV. 1998

NR. REG. NR. 3431

LIQUIDAZIONE

ALL. NR.

ORIGLI NR.

REG. F.

10/11 REG. F. *25000*

4561 BOZZO *6000*

6491 FRANG.

7371 CAV.

1371 P.P.

9641 DIR. *800*

INVM

TOTALE *318.000*

Versato L. 318.000
Eingezahlt
Lire trecento /
dieci / mila

12 NOV. 1998
Registrato a Bolzano add.
Registriert in Bozen am
al N. 3431 Serie 4
unter Nr.

IL DIRETTORE - DER DIKKTOR
(Carla Drecht Lorenzi)

S - 1012